

perniciose ancora agl' istessi individui, che ne godono il favore come quelle che servono ad eccitarli alle trasgressioni, e fomentar loro gl' ingiusti capricci di prepotenza e di animosità, e ad impegnarli a contrastare anche contro la forza di una non equivoca ragione, persuase ad evidenza la necessità di parificare anche in Toscana tutti indistintamente i Cittadini per ciò che riguarda l' amministrazione della Giustizia.

A tale effetto furono parimente abolite le rispettive Giurisdizioni che competevano alle Curie o Tribunali Vescovili negli affari di Giustizia, riserbandoli soltanto gli affari meramente spirituali o di coscienza (*a*) senza perdersi nel tempo istesso di vista i convenienti riguardi dovuti alle qualità personali degl' individui dedicati al servizio della Chiesa e alla direzione spirituale dei popoli (*b*). Fù soppresso il Tribunale della Inquisizione poco coerente all' edificante mansuetudine sempre insinuata dai precetti della nostra Religione; Il Tribunale di Nunziatura (*c*) reso ormai inutile dai diversi provvedimenti in varj tempi già presi (*d*); E vennero ancora eliminate alcune esenzioni concesse ai Feudatarj (*f*) agl' insigniti dell' Ordine di S. Stefano (*e*) ed ai Residenti nelle Civiche Magistrature (*g*) le quali non portavano ad altra conseguenza che di frapporre un ingiusto ritardo ai decreti di Ragione.

Sgombrato in tal guisa il soverchio numero degl' inutili Magistrati, ripristinati ai loro diritti i Tribunali Ordinarij e muniti i medesimi di sperimentati Giudici vennero per sempre sbandite dal foro le frequenti controversie Giurisdizionali

(*a*) Con le Circolari de' 10. Genajo e 11. Luglio 1778., e 8. Ottobre 1782.

(*b*) Circolare de' 19. Febbrajo 1787.

(*c*) Legge de' 20. Settembre 1788.

(*d*) Circolare de' 10. Luglio 1782., e Legge de' 22. Ottobre 1788.

(*e*) Circolare de' 24. Febbrajo 1786.

(*f*) Motuproprio de' 5. Agosto 1783.

(*g*) Motuproprio de' 15. Giugno 1779.